

REGOLAMENTO

Disciplina per il rilascio della concessione di Piazza della Rena nell'ambito della manifestazione "Mercatini di Natale di Merano"

Premessa

L'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano (di seguito solo "Azienda di Soggiorno") è una struttura organizzata che, anche grazie a specifiche Convenzioni sottoscritte con il Comune, promuove il turismo nella città di Merano attraverso l'organizzazione di manifestazioni di grande interesse, rivolte ad un pubblico di locali ed ospiti, tra cui i noti "Mercatini di Natale di Merano".

Obiettivo primario dell'attività di pianificazione del suddetto evento è quello di sostenere l'economia cittadina nel periodo natalizio, promuovendo un turismo c.d. "lento" che consenta agli avventori di apprezzare le tradizioni e le bellezze del territorio. Le iniziative promosse, inoltre, hanno il pregio di coinvolgere attivamente anche la popolazione locale e di favorire l'interazione sociale.

La manifestazione, che prende avvio con l'inizio dell'Avvento e termina con l'Epifania, si sviluppa in diverse zone della città.

L'offerta di beni e servizi proposta nell'ambito della manifestazione è molto varia e può essere ricondotta in tre principali categorie: artigianato, alimentari e gastronomia.

È compito precipuo dell'Azienda di Soggiorno provvedere alla gestione delle aree assegnate per lo svolgimento della manifestazione, in modo da garantire un'equilibrata diversificazione dell'offerta e rendere così ottimale l'esperienza degli avventori.

Con il presente Regolamento si intende identificare la procedura di selezione dei soggetti che vogliono partecipare alla realizzazione delle iniziative organizzate nell'ambito dei Mercatini di Natale di Merano, sull'area identificata nella planimetria allegata e corrispondente a Piazza della Rena.

Nello specifico, scopo del presente Regolamento consiste nella definizione di criteri e modalità che consentano di assegnare la concessione dell'area garantendo il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, in ossequio a quanto previsto nel D.lgs. 59/2010.

Art. 1

Oggetto

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano il procedimento finalizzato alla concessione, nell'ambito della manifestazione denominata "Mercatini di Natale di Merano", dell'area corrispondente al perimetro di Piazza della Rena e rappresentata dall'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo (di seguito Azienda di Soggiorno) nella planimetria allegata sub a).

Art. 2

Rilascio della concessione

1. L'Azienda di Soggiorno provvede, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità al rilascio della concessione dell'area identificata dalla planimetria di cui all'allegato sub a) per la definizione e realizzazione di iniziative che, nel rispetto dei requisiti e parametri che saranno definiti nel bando, costituiscano una particolare articolazione della manifestazione natalizia meranese;

2. All'interno del bando potranno essere definite delle prescrizioni vincolanti, finalizzate all'armonioso inserimento del progetto nell'area abitata coinvolta.

3. L'Azienda di Soggiorno, in applicazione di quanto disposto dall'art. 5 co. 3 del *Regolamento di Polizia urbana del Comune di Merano*, provvede a segnalare all'autorità competente eventuali strutture (palchi,

tende, tendoni o simili, cassette ecc.) anche erette su suolo privato e visibili da passaggio o spazio pubblico, che siano state predisposte senza previa autorizzazione da parte del Comune di Merano ovvero in forza di autorizzazione rilasciata in assenza del parere favorevole e vincolante della Direttrice o suo delegato.

4. Sono fatte salve le previsioni di cui al *Regolamento commercio – artigianato e alimentari* ed al *Regolamento gastronomia*, in quanto compatibili.

Art. 3

Contenuto del bando

1. L'assegnazione della concessione avverrà previa indizione di specifico bando contenente le seguenti informazioni:

- a) identificazione del perimetro dell'area oggetto della concessione, specificamente individuata all'interno di dettagliata planimetria allegata;
- b) definizione delle caratteristiche in ordine allo scopo e ai destinatari delle iniziative che potranno interessare l'area, a cui i candidati devono conformarsi nel predisporre l'offerta;
- c) requisiti soggettivi di partecipazione alla procedura di affidamento, compresi quelli tecnici ed economico-finanziari;
- d) durata della concessione, con specifica indicazione delle edizioni considerate, che non potrà essere superiore a tre;
- e) ammontare dei canoni e/o delle tariffe e spese dovute da parte del concessionario, con specifica indicazione dei termini e modalità di pagamento delle stesse, oltre che identificazione delle eventuali penali in caso di inottemperanza delle previsioni descritte;
- f) indicazioni in merito alla eventuale presenza di opere, mezzi e attrezzature amovibili e non amovibili, al relativo stato e agli impegni gravanti sul concessionario;
- g) modalità e termini di presentazione del piano della sicurezza a cui i progetti/le opere eventualmente realizzate dovranno attenersi;
- h) obbligo, per i soggetti partecipanti alla procedura, di presentare nei termini e nei modi indicati:
 - 1) un progetto che descriva la proposta offerta anche tramite presentazione di rappresentazioni grafiche e/o campioni di prodotti con la specificazione delle attività e/o iniziative che si intendono proporre al pubblico, delle relative caratteristiche e delle modalità di gestione;
 - 2) autodichiarazione in cui il richiedente dia atto della propria capacità finanziaria a realizzare il programma degli investimenti e delle attività di cui al punto 1), con specifica indicazione delle sanzioni in cui si incorre nel caso di rilascio di false dichiarazioni;
- i) indicazione dei criteri di valutazione delle offerte (tecnica ed economica);
- l) modalità e termine per la presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione del bando;
- m) modalità e termini di presentazione delle osservazioni di cui all'art. 10 co. 4, 11 co. 10 e 15 co. 4 del presente Regolamento;
- n) modalità e termini per l'assegnazione della concessione all'affidatario;
- o) cause di decadenza della concessione;
- p) circostanze al ricorrere delle quali è prevista la comminazione di una sanzione di cui deve essere definito l'importo, modalità e termini di pagamento.
- q) modalità e termini per l'impugnazione del bando con ricorso gerarchico ovvero giurisdizionale.

2. Il bando è approvato in ogni sua parte dal Consiglio di Amministrazione che è competente anche per il rilascio del parere in ordine all'interpretazione autentica delle clausole per l'applicazione delle quali dovessero sorgere dubbi.

Art. 4

Pubblicità del bando e delle comunicazioni

1. Il bando di cui all'articolo 2 è pubblicato sul sito internet dell'Azienda di Soggiorno e sull'albo pretorio *online* del Comune di Merano, per almeno trenta giorni.
2. Tutte le comunicazioni inerenti alla procedura di gara avvengono mediante pubblicazione sul sito dell'Azienda di Soggiorno.

3. All'interno del bando possono essere previsti ulteriori strumenti di pubblicità, nel rispetto del principio generale di proporzionalità.

Art. 5

Soggetti ammessi a presentare istanze ai fini del rilascio della concessione

1. Le domande per il rilascio della concessione possono essere presentate da persone fisiche o giuridiche in possesso di partita IVA, di domicilio fiscale, indirizzo PEC e di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività o al commercio del prodotto offerto secondo la disciplina vigente in materia, nonché dei necessari requisiti di capacità professionale, tecnica, organizzativa ed economico-finanziaria, attinenti e proporzionati all'oggetto della concessione.
2. Al fine di garantire la più ampia e differenziata partecipazione è preclusa la possibilità di presentare più domande dal medesimo soggetto anche se a diverso titolo (es. come persona fisica e come persona giuridica ovvero come singolo soggetto ed ente appartenente ad un gruppo di imprese).
3. A fronte della presentazione di più domande da parte del medesimo soggetto l'Azienda di Soggiorno sarà tenuta a considerare solo quella intervenuta per ultima in ordine di tempo.

Art. 6

Durata della concessione

1. La durata della concessione non potrà essere superiore a tre edizioni dell'evento e non potrà in nessun caso superare il periodo previsto dalla Convenzione stipulata tra Azienda di Soggiorno e Comune di Merano e avente ad oggetto la precisa identificazione dei luoghi ove si svolge la manifestazione e le eventuali infrastrutture, beni e mezzi a tale scopo assegnati (es. casette, luminarie ecc.).
2. Nella Convenzione di cui al comma primo del presente articolo dovranno essere definiti i criteri di calcolo del canone per l'occupazione del suolo pubblico che l'Azienda di Soggiorno deve versare annualmente al Comune di Merano, nonché le modalità e termini di pagamento dello stesso.

Art. 7

Canone

1. L'ammontare previsto a titolo canone a carico dei concessionari delle aree deve essere determinato, da parte dell'Azienda di Soggiorno, avendo specifico riguardo all'oggetto della concessione.
2. Il canone è calcolato come segue:
 - a) una componente fissa, stabilita tenendo conto:
 - 1) dell'ubicazione, dell'estensione e delle condizioni, ivi compreso il livello di infrastrutture esistente, dell'area oggetto di concessione;
 - 2) dei limiti e dei vantaggi nell'utilizzo della concessione derivanti dalle caratteristiche dell'area di cui al punto 1);
 - b) una componente variabile, stabilita avendo riguardo ai costi stimati per la disponibilità dell'area, il progetto di pubblico spettacolo e la presenza dinamica di operatori di sicurezza; tale componente è suscettibile di aggiornamento annuale.
3. Sono fatte salve, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'art. 8 del *Regolamento commercio-artigianato e alimentari* nonché dell'art. 7 del *Regolamento gastronomia*.

Art. 8

Commissione di valutazione

1. Competente per la valutazione dell'offerta tecnica, la definizione e approvazione della relativa graduatoria, è la Commissione di valutazione, nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Soggiorno.
2. La Commissione, presieduta dal Direttore dell'Azienda di Soggiorno o suo delegato, è composta da un minimo di tre ed un massimo di cinque membri e dai rispettivi supplenti, scelti tra soggetti con competenze nel settore c.d. terziario ovvero nell'ambito dell'organizzazione di eventi e della valorizzazione del territorio, individuati e proposti dai membri del Consiglio di Amministrazione aziendale.

3. La Commissione dura in carica due anni. La nomina è rinnovabile per massimo due mandati consecutivi.
4. Le determinazioni della Commissione sono assunte a maggioranza relativa dei componenti.
5. In sede di prima seduta, viene eletto un membro che svolgerà il ruolo di Segretario preposto alla redazione dei verbali delle sedute. I verbali devono riportare in modo chiaro e sintetico l'oggetto della discussione e la relativa determinazione assunta, con specifica indicazione delle motivazioni alla base della stessa; essi infine devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
6. Al fine di assicurare la pronta esecuzione della procedura selettiva, la Commissione potrà avvalersi del personale dell'Azienda di Soggiorno individuato dal Direttore, affinché svolga in sua vece le operazioni di carattere amministrativo che non comportino alcuna decisione discrezionale.
7. Per quanto compatibili sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6 del *Regolamento gastronomia* e all'art. 7 del *Regolamento commercio-artigianato e alimentari*.

Art. 9

Criteri di valutazione delle domande

1. In sede di determinazione degli specifici criteri di valutazione delle domande, nonché delle relative ponderazioni, quali pesi e punteggi degli elementi tecnici ed economici, che valorizzino gli obiettivi da conseguire e la capacità di fornire un prodotto o realizzare un progetto attinente al tema e alla vocazione dell'evento, l'Azienda di Soggiorno deve tenere conto dei seguenti parametri:
 - a) grado di coerenza con le indicazioni degli strumenti di pianificazione e realizzazione del progetto/prodotto corrispondente alle specifiche previsioni di cui al bando e al *Regolamento del commercio- artigianato e alimenti ed al Regolamento gastronomia*;
 - b) capacità di assicurare la più ampia, coinvolgente e inclusiva offerta per gli avventori;
 - c) natura, provenienza, pregio, originalità dei prodotti offerti e della loro presentazione;
 - d) sostenibilità e impatto ambientale del progetto proposto, livello di innovazione e partenariato con realtà artigianali locali;
 - e) variazione in aumento del canone richiesto.
2. Nella specifica definizione dei criteri il Consiglio di Amministrazione dovrà preferire parametri oggettivamente misurabili a quelli basati su valutazioni discrezionali.

Art. 10

Cause di esclusione

1. Sono dichiarate inammissibili le istanze presentate tardivamente e/o da soggetti non in possesso dei requisiti tecnico- finanziari richiesti, ovvero che abbiano presentato progetti non coerenti con le indicazioni impartite dal bando, nonché quelle presentate in violazione delle previsioni di cui all'art.5 co. 2 del presente Regolamento.
2. Trovano, inoltre, applicazione le previsioni di cui agli artt. 94 e 95 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
3. Il Direttore o suo delegato, entro 10 giorni dal decorso del termine per la presentazione delle domande, deve individuare quelle inammissibili e dare comunicazione agli interessati della valutazione negativa correlandola da idonea motivazione.
4. Avverso la suddetta valutazione, i destinatari possono presentare osservazioni entro 5 giorni dalla comunicazione, in ordine alle quali il Direttore o suo delegato deve prendere tempestivamente posizione e decide definitivamente circa l'ammissione alla selezione.
5. La lista dei soggetti ammessi alla valutazione deve essere pubblicata sul sito dell'Azienda di Soggiorno.

Art. 11

Esito della valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria

1. A seguito della pubblicazione della lista dei soggetti ammessi, hanno inizio le operazioni di valutazione, di cui deve essere data comunicazione mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito dell'Azienda di Soggiorno. L'avviso deve contenere anche indicazione della data, orario e luogo della seduta pubblica che seguirà alle operazioni di valutazione delle offerte tecniche.
2. Le valutazioni avvengono a mezzo del giudizio sintetico rappresentato da numeri ove 0 è il punteggio più basso e 10 il più alto, da esprimere per ogni criterio adottato.

3. Nell'ordine, deve essere valutata prima l'offerta tecnica e solo successivamente l'offerta economica. Le due offerte devono essere presentate, a pena di esclusione, in buste separate, secondo le specifiche indicazioni che saranno indicate nel bando ex art. 3 co. 2 lett. h) del presente Regolamento.
4. Delle operazioni di valutazione dell'offerta tecnica, che danno avvio alla procedura di selezione, deve essere dato atto nel verbale della seduta della Commissione, il quale deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno portato all'assegnazione dei punteggi.
5. Una volta conclusa la fase della valutazione tecnica, la Commissione procede, lo stesso giorno, alla lettura della relativa graduatoria in seduta pubblica.
6. Successivamente, il Direttore o suo delegato deve provvedere alla valutazione delle offerte economiche, redigendo apposito verbale motivato.
7. Al termine delle valutazioni delle offerte economiche il Direttore o suo delegato predisponde la relativa graduatoria, nonché quella conclusiva che costituisce la sintesi delle valutazioni espresse in ordine all'offerta tecnica ed economica.
8. La graduatoria finale deve essere pubblicata sul sito dell'Azienda di Soggiorno per la durata di 8 giorni durante i quali gli interessati possono esprimere osservazioni.
9. Trascorso il termine di cui al co. 10 del presente articolo, il Direttore o suo delegato prende posizione in ordine alle osservazioni presentate, interpellando ove necessario anche la Commissione di valutazione, e procedere alla approvazione della graduatoria finale.
10. Sulla base della graduatoria finale, nel rispetto delle specifiche previsioni del bando, il Direttore o suo delegato affida la concessione ai soggetti selezionati, con apposito provvedimento.
11. Gli esiti della valutazione sono tempestivamente comunicati e resi pubblici nelle medesime forme del bando, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 12

Soccorso istruttorio

1. L'istituto del soccorso istruttorio è disciplinato dalla normativa statale e non comporta in alcun caso l'applicazione di una sanzione pecuniaria.
2. La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica è soccorribile, ferma restando la salvaguardia del contenuto e della segretezza dell'offerta.
3. Fuori dai casi di cui al comma primo del presente articolo, non è possibile allegare documentazione integrativa da parte degli istanti, una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
4. Competente a valutare le domande di soccorso istruttorio è il Direttore o suo delegato.
5. La decisione dovrà essere comunicata all'interessato entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 13

Vicende soggettive successive al rilascio della concessione

1. Nel caso in cui l'assegnatario – persona fisica o giuridica -non sia in grado di garantire le prestazioni richieste nei termini e nei modi di cui al bando per tutta la durata della concessione, provvedere a comunicarlo tempestivamente all'Azienda di Soggiorno che deve proporre l'assegnazione, per la restante durata della concessione, al primo escluso dalla graduatoria che accetti di subentrare.
2. È fatto divieto al concessionario di sub concedere l'area a terzi, salvo per lo svolgimento di attività accessorie e strumentali alla realizzazione delle attività economiche consentite nel bando di gara. In ogni caso unico interlocutore, nonché responsabile del rispetto di tutte le previsioni di cui alla concessione, è solo il concessionario.
3. La violazione della previsione di cui al comma secondo del presente articolo è causa di revoca della concessione e potrà altresì comportare la comminazione di una sanzione secondo quanto previsto dall'art. 17 del presente Regolamento.
4. Tutte le eventuali modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto della persona giuridica concessionaria devono essere tempestivamente comunicate all'Azienda di Soggiorno che provvede a valutare la permanenza dei requisiti soggettivi in capo all'assegnatario.

5. Ove intervenga la rinuncia del concessionario oltre il mese di febbraio di ciascun anno ed in assenza di gravi e comprovati motivi, deve essere comminata una sanzione nei modi e nei termini di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 14 Attività di verifica

1. L'Azienda di Soggiorno svolge annualmente attività di verifica sulla permanenza dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e sulla concreta attuazione del programma e delle attività correlate.
2. Qualora dalla verifica emerga la perdita dei detti requisiti ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui alla concessione, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali previste nel bando, l'Azienda di Soggiorno può disporre l'avvio della procedura di decadenza di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
3. La violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008, nonché il mancato rispetto della normativa in tema di contributi previdenziali e di ogni altra previsione contenuta in norma imperativa comporta la decadenza della concessione nei modi di cui al seguente articolo.
4. La procedura di decadenza deve essere attivata anche in caso di:
 - false dichiarazioni rese all'ente organizzatore nell'ambito della presentazione della domanda;
 - accertamento di grave negligenza o imperizia del concessionario nella gestione del bene affidato in concessione;
 - mancato pagamento del canone previsto per l'assegnazione dell'area;
 - violazione delle previsioni indicate come essenziali nel bando di gara.

Art. 15 Revoca e decadenza della concessione

1. La concessione di cui all'art. 2 del presente Regolamento è soggetta a revoca ed a decadenza che vengono disposti, a seguito di apposita istruttoria, con provvedimento del Direttore o suo delegato.
2. Le concessioni possono essere revocate dall'ente concedente per comprovate esigenze di pubblico interesse. In tal caso, al concessionario spetta un indennizzo per il danno derivato dall'anticipata risoluzione della concessione.
3. La decadenza della concessione è pronunciata dall'Azienda di Soggiorno con provvedimento direttoriale, nei casi indicati all'art. 14 co. 3 e 4 del presente Regolamento.
4. La rilevata violazione dovrà essere tempestivamente comunicata al concessionario il quale entro 10 giorni potrà presentare osservazioni. Ove le stesse non siano ritenute idonee a far venir meno la contestazione, con decreto direttoriale, l'Azienda di Soggiorno deve dichiarare decaduta la concessione e deve procedere ad assegnare la stessa al primo escluso della graduatoria che dichiara di accettarla.
5. Ove non vi siano candidati disponibili in graduatoria, dovrà essere indetto un nuovo bando al fine di addivenire a nuova assegnazione nei termini e nei modi del presente Regolamento.
6. Qualora tuttavia, la decadenza sia intervenuta in ragione dell'approssimarsi dell'evento non sia possibile selezionare un nuovo candidato secondo la procedura di cui al presente Regolamento, sarà compito del Consiglio di Amministrazione definire le modalità alternative di selezione che garantiscano il corretto svolgimento della manifestazione nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.

Art. 16 Modifica del contenuto della concessione

1. La variazione dell'estensione o destinazione dell'area oggetto della concessione o delle modalità di esercizio della stessa può essere consentito con provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Soggiorno solo in caso di sopravvenute esigenze di interesse generale che dovranno essere esplicitamente enucleate nel provvedimento di variazione.
2. Il concessionario, in ragione delle modifiche apportate ed entro 30 giorni dalla comunicazione che le enuncia, potrà rinunciare alla concessione senza che gli sia imposta alcuna penale. La rinuncia non potrà in

nessun caso intervenire nel periodo in cui si svolge la manifestazione ovvero nei trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione.

3. Nel caso di rinuncia l'assegnazione della concessione secondo i parametri medio tempore interventi deve essere assegnata al primo non assegnatario della graduatoria che l'accetti.

4. L'assegnazione delle aree nell'ambito di una concessione in essere non potrà, in nessun caso, determinare una estensione della durata definita all'interno del bando originario.

Art. 17 Sanzioni

1. La violazione delle previsioni del bando che non rientrino nel novero di quelle specificamente indicate come essenziali, a seguito di un primo richiamo scritto (diffida), comporta la comminazione delle sanzioni nell'ammontare compreso tra euro 250,00 ed euro 8.000,00, in ragione del numero e dalla gravità degli eventi accertati.

2. I limiti sanzionatori sopra definiti non valgono per la fattispecie relativa alla rinuncia del concessionario in assenza di gravi e comprovati motivi. Al verificarsi di quest'ultima circostanza oltre il mese di febbraio di ciascun anno, l'Amministrazione potrà comminare una sanzione di ammontare massimo pari al valore del canone annuale (parte fissa e variabile) che verrà calcolato ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

3. Competente per la comminazione dei provvedimenti sanzionatori è il Direttore, o suo delegato, che deve indicare specificamente gli eventi accertati ed i criteri di graduazione della sanzione applicata. Il provvedimento deve essere tempestivamente comunicato al concessionario interessato.

4. La comminazione della sanzione non preclude la possibilità per l'Azienda di Soggiorno di agire al fine di ottenere il risarcimento dei danni eventualmente derivati dalla condotta infedele del concessionario.

5. Sono fatte salve, ove compatibili, le previsioni di cui all'art. 12 *Regolamento commercio – artigianato e alimentari* e di cui all'art. 11 del *Regolamento gastronomia*.

Art. 18 Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento deve essere applicato ai bandi che saranno pubblicati a seguito della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Soggiorno.

2. Per quanto non espressamente previsto, la procedura di valutazione delle domande e della comminazione delle sanzioni sarà soggetta alle previsioni di cui alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

Art. 19 Clausola di invarianza finanziaria e pubblicazione

1. Dall'attuazione del presente Regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dell'Azienda di Soggiorno.

2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito dell'Azienda di Soggiorno e sull'albo pretorio *on-line* del Comune di Merano.